

Imposte 24 Gennaio 2020

Bonus pubblicità, istanze da confermare entro venerdì

di Paolo Stella Monfredini

◀ Stampa

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno prenotato i fondi del bonus pubblicità nel mese di ottobre 2019, devono inviare telematicamente, tramite la piattaforma resa disponibile nell'area riservata del sito delle Entrate, entro il 31 gennaio 2020, la dichiarazione sostitutiva attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel corso dell'anno 2019.

All'atto della presentazione della dichiarazione sostitutiva, la procedura informatica ripropone i dati della prenotazione presentata tra il 1° e il 31 ottobre 2019, con la possibilità di confermare o di modificare, solo in diminuzione, gli importi richiesti.

Il bonus pubblicità è stato introdotto dall'articolo 57-bis del decreto legge 50/17 convertito con modificazioni dalla legge 96/17 in seguito più volte modificato. Il beneficio, per effetto della stabilizzazione avvenuta nel corso del 2019, rappresenta una misura strutturale di sostegno all'economia degli operatori economici e delle imprese editoriali. L'agevolazione consiste in un credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno prima, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radiofoniche e televisive a diffusione locale (analogiche e digitali).

Dal 2019, l'agevolazione è concessa nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati rispetto all'anno precedente. Il credito di imposta è concesso nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto determinato con il Dpcm di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 198/16, e nei limiti dei regolamenti della Ue in materia di aiuti "de minimis". Per il 2019 la presidenza del Consiglio dei ministri ha determinato di destinare risorse pari a 15 milioni di euro mentre non è ancora stata stabilita la quota di competenza del Mise, che concorre al finanziamento della misura. Per il 2020 sarebbe importante incrementare le risorse. Qualora l'ammontare complessivo del credito di imposta maturato dai beneficiari superi il limite dello stanziamento, si provvede a una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

I limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa, anche online, e per quelli sulle emittenti radio - televisive locali. Pertanto, in caso di investimenti su entrambi i media, il richiedente si vedrà riconosciuti due crediti di imposta in percentuale diversa a seconda della ripartizione su ognuna delle due categorie.

Le modalità e i criteri per la concessione dell'agevolazione sono contenuti nel regolamento di cui al Dpcm 90/18.

Le spese pubblicitarie si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Tuir. L'effettivo sostenimento delle spese deve essere attestato da parte dei soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.